



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 16/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1712

Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e dal dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce:

PREMESSO che l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ha avviato un percorso di revisione/aggiornamento del regolamento 18 del 16 luglio 2007 disciplinante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, che vede la partecipazione di tutti i soggetti interessati e gli enti locali competenti e che, allo stato, deve ancora scontare ulteriori tappe.

VISTI:

- l'art. 121 comma 4 della Costituzione il quale attribuisce al Presidente della Regione il potere di promulgare le leggi e i regolamenti;
- gli artt. 42 e 44 della legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004 "Statuto della Regione Puglia";
- l'art. 14 del d.lgs. 36 del 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii che disciplina le garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di discarica;
- gli artt. 208 e 210 del d.lgs 152 del del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;
- visto il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 "Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";
- il verbale dell'incontro del 17 maggio 2011, in atti al prot. 4032 del 14.06.2011, tenutosi presso l'Ufficio Gestione Rifiuti al quale hanno partecipato i rappresentanti delle sei province della Regione Puglia, nel corso del quale sono state presentate e condivise con i suddetti enti locali le proposte di modifica

PRESO ATTO che in particolare per i rifiuti inerti, il percorso partecipativo è giunto a determinazioni condivise,

CONSIDERATO che la necessità di apportare modifiche al Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 riguardano, al momento, le seguenti parti Allegato A) "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006" punto 3) "fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii"

Allegato A) "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006" punto 7) "La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali

rinnovabili, sono alla copertura dei 30 anni”

Allegato B) “Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.lgs. 152/2006” punti C1 e C2, relativi alle discariche per rifiuti inerti:

C.1) l’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso, deve prevedere:

- € 10,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all’importo riveniente dall’applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 all’Allegato A “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006 ” al punto 3) disciplina tra i modi di prestazione delle garanzie finanziarie anche la “fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii”

RITENUTO di dover integrare il suddetto punto con la normativa vigente in materia bancaria e creditizia, ovvero con il D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” modificando il punto 3) dell’allegato A) come segue:

- “da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii” e dal D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 all’Allegato A “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal d. lgs. 152/2006 ” al punto 7) secondo capoverso stabilisce che “La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent’anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni”

RITENUTO che per garantire una maggiore tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo è opportuno che la prestazione di garanzie finanziarie secondo piani quinquennali sia assistita da una clausola di immediata escussione che intervenga nel caso di mancato rinnovo della polizza fidejussoria allo scadere dei 5 anni.

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il punto 7) dell’allegato A come segue “La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent’anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni, che prevedano una clausola di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei 5 anni”

CONSIDERATO l'art. 14 comma 6 del d.lgs 36 del 13 gennaio 2003 espressamente stabilisce "Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti"
CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 alla lettera C) dell'Allegato B) "Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.lgs. 152/2006" prevede l'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie anche per le discariche di rifiuti inerti nella seguente misura nella misura e secondo i criteri innanzi riportati;

PRESO ATTO della opportunità di modificare tali valori, parametri e i suddetti criteri di determinazione delle garanzie finanziarie per le sole discariche di rifiuti inerti e che il suddetto percorso ha incontrato il consenso delle Province della Regione Puglia;

RITENUTO che si possa procedere alla modifica del punto C) dell'allegato B del regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007 secondo la seguente proposta

C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 10 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 10 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 10 anni.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. g).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento modificativo del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 secondo il testo in allegato alla presente Deliberazione di Giunta regionale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto della necessità di provvedere alle modifica parziale del Regolamento Regionale n.18 del 16 luglio 2007 per le sole parti indicate nella relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente come risultanti anche nel testo allegato alla presente;
- di approvare quindi le seguenti modifiche e integrazioni del punto 3) secondo capoverso elenco puntato, dell'allegato A) come segue:
"da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del RDL n. 375/36 e ss.mm.ii" e dal D.Lgs. 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

del punto 7) secondo capoverso dell'allegato A) come segue:

"La garanzia relativa al periodo di postchiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni, che prevedano una clausola di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei 5 anni"

del punto C) dell'allegato B del regolamento regionale n18 del 16 luglio 2007 secondo la seguente proposta:

C) Discariche per rifiuti inerti

C.1) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura
- € 2,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

C.2) l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione postchiusura, per una durata di 10 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:

- € 5,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva totale di ricopertura;
- € 1,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata

La garanzia relativa al periodo di postchiusura di 10 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 10 anni.

- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola